

REGOLAMENTO (CE) N. 2790/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1994

recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 8, terzo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli; che, alla luce dell'esperienza, sembra auspicabile apportare gli adattamenti necessari e procedere, a fini di chiarezza ed efficienza amministrativa, ad una rielaborazione della normativa in oggetto;

considerando che le misure destinate ad ovviare, per l'approvvigionamento in taluni prodotti agricoli, alle conseguenze della posizione geografica delle isole Canarie consistono in esoneri dai dazi doganali all'importazione e nella concessione di un aiuto per la spedizione di prodotti agricoli provenienti dalla Comunità;

considerando che taluni prodotti agricoli che beneficiano dell'esonero dai dazi d'importazione sono già soggetti al rilascio di un titolo d'importazione; che, per snellire le procedure amministrative, è opportuno utilizzare il titolo d'importazione come supporto del sistema di esonero dai dazi d'importazione;

considerando che, per altri prodotti agricoli non soggetti all'obbligo di presentazione di un titolo d'importazione, è necessario istituire un documento a sostegno del sistema di esonero dai dazi d'importazione; che a questo fine può essere utilizzato il formulario del certificato d'importazione, di seguito denominato « certificato di esonero »;

considerando che il regime di aiuto concesso a favore dei prodotti comunitari può essere gestito sulla base del formulario del certificato d'importazione, di seguito denominato « certificato di aiuto »;

considerando che, per la gestione del regime specifico di approvvigionamento, è necessario adottare modalità particolari di rilascio del documento summenzionato, in deroga alle normali modalità applicabili ai certificati d'importazione a norma del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2746/94⁽⁶⁾;

considerando che gli adattamenti apportati alla gestione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie perseguono un duplice obiettivo, consistente da un lato nello snellire e accelerare la procedura di rilascio dei certificati, abolendo tra l'altro l'obbligo generale di costituire una cauzione preventiva, nonché la procedura di pagamento dell'aiuto per l'approvvigionamento in prodotti comunitari e, dall'altro, nel rafforzare la disciplina e il controllo delle operazioni, dotando le autorità competenti degli strumenti necessari per garantire che le finalità del regime siano rispettate, ossia che le isole Canarie siano regolarmente approvvigionate in taluni prodotti agricoli e che le conseguenze della posizione geografica dell'arcipelago siano compensate da un'effettiva ripercussione dei vantaggi concessi fino allo stadio dell'immissione sul mercato dei prodotti destinati al consumo locale;

considerando che uno degli strumenti sopraccitati è costituito dalla registrazione degli operatori che esercitano un'attività economica nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento; che detta registrazione conferisce il diritto di ottenere vantaggi del regime, fatto salvo l'adempimento degli obblighi imposti dalle norme comunitarie e nazionali; che la registrazione avviene di diritto se il richiedente soddisfa determinate condizioni oggettive rispondenti alle esigenze di gestione del regime; che tale operazione deve essere effettuata senza discriminazione e deve essere accessibile a qualsiasi operatore stabilito nella Comunità;

considerando che le modalità di gestione del regime devono garantire che, nei limiti dei quantitativi fissati nel bilancio previsionale di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'operatore registrato ottenga un titolo o un certificato per i prodotti e per i quantitativi che formano oggetto della transazione commerciale realizzata per conto proprio, dietro presentazione dei documenti attestanti l'oggetto dell'operazione e l'idoneità della domanda di certificato;

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 6.